



Sentenza n. 101 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37396/PM** del registro di segreteria, **promosso da:**
XX (XX) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Rossi
(alessandrarossi2@ordineavvocatiroma.org), dall'avv. Martina Grimaldi
(martinagrimaldi@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Federica Celi
(federicaceli@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. Martina Grimaldi sito in Roma alla Via Asinari di San Marzano n. 46;

CONTRO

- **I.N.P.S.** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale
rappresentante p.t. con sede legale in 00144 Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato
e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato
presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;
- Ministero della difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - I
Reparto - 2^a Divisione - 4^a Sezione Contenzioso, Viale dell'Esercito 186 - 00143 ROMA
(previmil@postacert.difesa.it), rappresentato e difeso ex art. 158, comma 1 c.g.c.

Oggetto: accertamento del diritto alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 1897 del

D. Lgs. n. 66/2010 (vittima del dovere).

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Visto il D. Lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile (“c.g.c.”).

Uditi, nella pubblica udienza del 24 aprile 2024, con l’assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, come da verbale, per il ricorrente l’Avv. Alessandra Zecchillo per delega degli avvocati Martina Grimaldi, Federica Celi e Alessandra Rossi e, per l’INPS, l’Avv. Ilaria De Leonardis.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, vedova dell’Aiutante XX, deceduto per causa di servizio in data XX, premette che il marito aveva prestato servizio, in qualità di Tecnico di Armi - Meccanico Armaiolo, per circa XX anni, di cui XX a bordo delle Unità Navali; e che in tale ruolo era venuto in contatto con sostanze tossiche e nocive (polveri da sparo) a causa degli ordini di servizio e delle attività di ordine pubblico ordinate dai superiori.

Riferisce quindi che:

- con processo verbale XX in data XX, la Commissione Medica di II istanza giudicava dipendente da causa di servizio ed ascrivibile, ai fini dell’equo indennizzo, alla prima categoria delle tabelle annesse al D.P.R. 834/81 la seguente infermità patita dal *de cuius*: causa iniziale - XX; causa intermedia - XX - XX; causa finale - XX;
- con provvedimento deliberato nell’adunanza XX del XX, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riconosceva l’infermità “XX” dipendente da fatti di servizio, ravvisandone il nesso eziologico con l’attività di servizio prestata;
- percepisce la relativa pensione di reversibilità.

La Sig.ra XX deduce poi che suo marito è stato equiparato alle vittime del dovere con

decreto del Ministero della Difesa n. XX del XX e nella diffida inviata all'INPS in data XX, come nel ricorso, afferma che tale decreto n. XX *“ha sostituito il precedente Decreto n. XX”*, peraltro, significando all'INPS che *“nel caso di specie, alcuna prescrizione è maturata essendo il Decreto di riconoscimento di vittima del dovere del XX”*.

Per effetto di tali provvedimenti, le è stato riconosciuto l'assegno vitalizio di cui alla legge XX n. XX, art. 2, e lo speciale assegno vitalizio previsto dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 5, con decorrenza XX.

Espone a questo punto – ritenendo sussistenti i presupposti richiesti per ottenere la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 1897 D.lgs. 66/2010 (c.d. codice dell'ordinamento militare, “COM”) – di avere richiesto all'INPS, con p.e.c. del XX, la riliquidazione del trattamento pensionistico (richiesta rimasta senza risposta).

A suo avviso, poiché l'Aiut. XX è stato equiparato alle vittime del dovere con Decreto del Ministero della Difesa n. XX del XX e il decesso è stato riconosciuto quale causa di servizio, tale riconoscimento *<<incide anche sulla definizione e commisurazione del trattamento pensionistico, la cui giurisdizione spetta a questo Giudice Contabile. In questo quadro normativo si innesta l'art. 1897 del nuovo O.M. (approvato con legge n. 66/2010), entrato in vigore successivamente al decesso dell'Aiutante XX e alla sentenza della Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna n. 31/2008, che riconosce al coniuge superstite e agli orfani degli appratenti alle Forze Armate, “caduti vittime del dovere”, la pensione di reversibilità in misura pari al trattamento complessivo percepito dal congiunto all'epoca del decesso (cfr. sentenza 10/2022 Corte dei Conti Regione Emilia Romagna, Sez. App. Sicilia, n. 234/A/2018 e Sez. Sicilia n. 328/2018)>>*.

Ritenendo dunque provato che l'infermità da cui era affetto il sig. XX fosse dipendente da causa di servizio per motivi di ordine pubblico svolto durante le missioni sulle navi e

che ne abbia comportato il decesso (causa finale – ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO IRREVERSIBILE), chiede in conclusione a questa Corte di:

- accertare e dichiarare il proprio diritto, quale vedova dell'Aiut. XX, alla riliquidazione della pensione di reversibilità ex art. 1897 D. Lgs. 66/2010 con decorrenza dal XX (data di entrata in vigore della norma);

- per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, alla riliquidazione della pensione di reversibilità ex art. 1897 D. Lgs. 66/2010 in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna anche al pagamento dei rate arretrati, detratto quanto già percepito dalla ricorrente, oltre interessi ex art 1283 c.c. sulle somme dovute e rivalutazione ex art 429 c.p.c.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, i quali si dichiarano antistatari.

2. L'INPS si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda, di essere mero ordinatore secondario di spesa e di avere correttamente operato dando seguito ai decreti successivamente emessi dal Ministero della Difesa, che ha competenza esclusiva nella liquidazione del trattamento pensionistico per cui è causa. Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quantomeno per i ratei di pensione privilegiata, eventualmente spettanti alla controparte e dalla stessa non riscossi, considerata l'istanza del XX.

3. Nel corso della prima udienza del XX questo giudice, considerata parte necessaria

dell'odierno giudizio il Ministero della difesa, legittimato passivo perché competente, in base alla data di collocamento nella riserva (XX) del ricorrente e di decesso (XX) del *de cuius* della ricorrente, al riconoscimento del beneficio in questione, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sopra citata Amministrazione, a seguito della quale e in vista dell'odierna udienza si costituiva eccependo l'infondatezza del ricorso di parte avversa, citando anche precedenti di questa Sezione coerenti con i propri assunti difensivi. In subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

4. Nel corso dell'odierna udienza, l'Avv. Alessandra Zecchillo per la ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo insistendo per il riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione richiesta.

Il difensore dell'Inps, Avv. Ilaria De Leonardis, si è riportata alla memoria depositata insistendo per il rigetto con vittoria di spese (nessuno comparto per il Ministero della difesa).

Il giudizio è stato quindi definito come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

5. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

La questione di cui alla presente controversia verte sulla richiesta di riliquidazione della pensione indiretta di reversibilità in godimento in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 1897, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. XX (codice dell'ordinamento militare, "COM") con la decorrenza XX.

Come risulta dagli atti, la ricorrente vedova gode dell'assegno vitalizio di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407, art. 2, e dello speciale assegno vitalizio previsto dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 5, nonché della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità.

Per quanto non sia assolutamente perspicuo, risulta che il *de cuius* è stato riconosciuto “*Equiparato a vittima del Dovere*” ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il sopra citato decreto del Ministero della Difesa n. 144/2012, modificato con successivo decreto n. 127/2018 (il quale ultimo, difatti, rettifica solamente il precedente decreto n. 144/2012, <<limitatamente all’importo dell’Assegno Vitalizio mensile spettante ai familiari dell’Aiut. XX... “equiparato alle Vittime del Dovere” come sotto specificato>>, in conseguenza de << la sentenza n. 1084/2018 in data 15/03/2018 del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla vedova Sig.ra XX e dalla figlia Sig.ra XX, con conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti all’adeguamento dell’importo dell’assegno vitalizio in godimento a € XX mensili a decorrere dal XX>>). Il decreto n. XX, a ben vedere, solo indirettamente riconosce lo status di equiparato alle vittime del dovere, nella parte in cui cita la graduatoria unica (n. 12/2012, non in atti) relativa ai destinatari delle provvidenze da riconoscere alle “vittime del dovere e ai soggetti alle stesse equiparati”, attribuendo per conseguenza ai familiari del XX (moglie e figlia), in quanto <<XX>> l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio sopra citati.

Da ciò conseguirebbe il diritto della vedova a fruire degli speciali benefici previsti dalla normativa vigente, segnatamente dall’articolo 1897 del codice dell’ordinamento militare. L’articolo 1897 citato disciplina, invero, un trattamento pensionistico privilegiato indiretto in favore dei congiunti dei militari dichiarati “vittime del dovere”. In particolare, il comma 1 dispone: “1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero

deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati”.

Tale speciale trattamento pensionistico è stato introdotto dal legislatore, in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia di pensioni di reversibilità, allo specifico scopo di compensare e di sostenere economicamente, sotto il profilo previdenziale, gli stretti congiunti (coniuge ed orfani o, in loro mancanza, genitori o collaterali) dei militari deceduti quali *“vittime del dovere”* (Corte conti., sez. Appello Sicilia, sent. n. 234/2018). Come è evidente dalla formulazione della norma, il beneficio ivi contemplato è previsto in favore dei soli superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia ivi contemplato (in termini, Sez. Giur. Puglia, n. 834/2021), ed è esteso *“Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, anche in caso di decesso in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico”* per effetto del successivo art. 2183.

La normativa del 2010 riconosce quindi lo speciale trattamento di reversibilità ai congiunti di militari e della Polizia di Stato che rientrano nella categoria di *“vittime del dovere”*, e tra queste vi rientrano i soggetti caduti *“in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa”*.

Tale previsione è da considerarsi norma di carattere speciale (cfr., sul punto, C. Conti, Sez. Liguria, sent. n. 189 del 18.10.2021, e giurisprudenza ivi richiamata), come emerge

dal fatto che prevede disposizioni derogatorie, rispetto all'ordinario regime previdenziale, per particolari situazioni; in quanto tale essa necessita, ai fini dell'estensione ad altre categorie di vittime del dovere (in sostanza ad altri casi parimenti particolari), di un'espressa previsione normativa, che nel caso che occupa, non sussiste.

Ne consegue l'impossibilità di applicare la norma *de qua* sia alle fattispecie di cui al comma 563 che non sono enumerate nell'art. 1897 – vale a dire per le vittime del dovere perite a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità – sia alle situazioni che a dette fattispecie rinviano, in quanto riguardanti soggetti (indicati dal comma 564, alla cui categoria appartiene il *de cuius* della ricorrente), *equiparati* alle vittime del dovere a sua volta non rientranti nel perimetro di applicazione dell'art. 1897 COM.

Non ricorrono, pertanto, le condizioni (tassativamente) previste da tale ultima disposizione per riconoscere alla vedova l'invocato trattamento pensionistico di attività.

Trattasi, com'è evidente, di situazioni ben diverse che giustificano il differente regime previdenziale a favore di determinati soggetti (quelli ricadenti nel fuoco normativo di cui all'art. 1897), quale frutto di una precisa scelta del legislatore, di escludere dall'applicazione del beneficio previdenziale di cui trattasi (i superstiti dei) soggetti già attinti da altre normative di favore, tra cui di particolare rilievo è quella introdotta dall'art. 1, commi 562, 563 e 564 della citata legge n. 266/2005, nella misura in cui riconosce ai familiari stretti di coloro che siano caduti vittima del dovere, particolari, ma diversi benefici economici, fiscali, assistenziali, previdenziali.

Sussiste, pertanto, ad avviso del giudicante una diversità di situazioni tale da giustificare un differente trattamento previdenziale, nonostante talune assimilazioni, normativamente

codificate, giustificate da particolari situazioni, da considerarsi speciali, in quanto tali insuscettibili di interpretazione estensiva.

Non è, infine, conferente il richiamo effettuato dalla ricorrente alla decisione della Sez. giur. Liguria di questa Corte, n. 189/2021, all'evidenza avente per oggetto un Carabiniere in congedo, dichiarato "*vittima del dovere*" (diversamente dal caso che occupa), rientrante pertanto nel fuoco normativo di cui alla richiamata previsione del COM.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 31 c.g.c. in favore del solo istituto previdenziale, essendosi il suddetto Ministero costituito in giudizio con memoria a firma di propri funzionari, di talché a tale amministrazione è dovuto unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, effettivamente sostenute per lo svolgimento della difesa, le quali devono essere riportate in un'apposita nota, che nel caso di specie non è stata prodotta (Corte di cassazione n. 11389 del 24/05/2011; n. 20980 del 17/10/2016; Sez. Giur. Marche, n. 148/2021).

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione o istanza, respinge il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'INPS, che liquida in complessivi € 500,00.

Così deciso, in Bari, all'esito della camera di consiglio del 24 aprile 2024.

IL GIUDICE

(Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 26/04/2024

L'assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

(Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 26/04/2024

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 26/04/2024

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma